

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	685	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	686	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
ISGRÒ ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle Regioni autonome a statuto speciale ( <i>Urgenza</i> ). (2862);		
BERLINGUER ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. ( <i>Urgenza</i> ). (2883);		
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna. ( <i>Urgenza</i> ). (2937) . . . . .	686	
PRESIDENTE . . . . .	686, 687, 688, 689	
FRUNZIO, <i>Relatore</i> . . . . .	686, 688	
POLANO . . . . .	687, 688	
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	687, 689	
BERLINGUER . . . . .	687, 688	
PIRASTU . . . . .	688	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento ed all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E. U. R. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2969) . . . . .	690	
PRESIDENTE . . . . .	690	
PETRUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	690	
BOGONI . . . . .	690	
Assistenza ai pensionati delle ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (2970) . . . . .	691	
PRESIDENTE . . . . .	691	
PETRUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	691	
COLASANTO . . . . .	691	
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	691	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	692	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>		
BOGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
( <i>È approvato</i> ).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mello Grand.		

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Mancini, Ricca e Vidali sono sostituiti rispettivamente dai deputati Berlinguer, Albizzati e Pirastu.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale (2862); Berlinguer ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige (2883); e del Consiglio Regionale della Sardegna: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio Regionale della Sardegna (2937).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale; Berlinguer ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del consiglio o assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige »; del Consiglio regionale della Sardegna: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna ».

L'onorevole Frunzio ha facoltà di svolgere la relazione.

FRUNZIO, *Relatore*. Le proposte di legge n. 2862, di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri, n. 2883, di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, e la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale sardo per facilitazioni di viaggio a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna, contengono norme per la estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale.

Le proposte di legge n. 2862 e 2883, presentate alla Camera dei deputati rispettivamente in data 3 e 10 marzo 1961, tendono a

far estendere agli elettori chiamati alle urne per la elezione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, le agevolazioni di viaggio disposte per le elezioni politiche dagli articoli 116 e 117 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, che prevedono la riduzione del 70 per cento sul prezzo del biglietto ferroviario di andata e ritorno a favore degli elettori che si recano a votare in un comune diverso da quello nel quale si trovano e la concessione del biglietto gratuito, in seconda classe, a favore degli emigrati all'estero per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, dalla stazione di confine al comune di iscrizione elettorale e viceversa.

La spesa derivante da tale estensione dovrebbe gravare sul bilancio del Ministero dell'interno e di quello della Marina mercantile.

Ciò premesso, si fa presente che le linee marittime regolari per la Sardegna sono gestite, in regime di sovvenzione, da una società, la « Tirrenia », in base ad una convenzione stipulata in esecuzione della legge 10 giugno 1937, n. 1002, il 21 gennaio 1939 e che prevede facilitazioni tariffarie solo a favore dei cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche, con esclusione quindi delle elezioni amministrative e regionali.

Peraltro deve farsi presente che, seguendo la prassi sempre usata in passato, anche per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, il Ministero della marina mercantile ha invitato le società concessionarie del bacino del Mediterraneo ad accordare la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di andata e ritorno a coloro che dovranno recarsi in Sardegna per partecipare alle elezioni.

Ogni ulteriore aumento di riduzione desta qualche perplessità. Per i trasporti ferroviari il decreto ministeriale 20 settembre 1960, n. 1163, prevede la riduzione del 50 per cento per coloro che partecipano alle elezioni amministrative e regionali. Pertanto le tre proposte di legge prevedono di portare la riduzione del 50 per cento al 70 per cento, sia sui trasporti marittimi che su quelli ferroviari.

La V Commissione ha espresso parere favorevole con l'invito al Governo a provvedere a carico degli stati di previsione del Ministero dell'interno e di quello dei trasporti, in analogia a quanto predisposto dalla legge per le elezioni politiche.

Io sono invece del parere che il maggior onere, riconosciuto dal Ministero del tesoro, faccia carico al Ministero dell'interno, e che

si debba limitare per il momento il provvedimento alle sole elezioni della Sardegna rinviando ad una legge organica il riordinamento di tutte le concessioni in materia di trasporti.

Pertanto io sono di parere favorevole ed indico per la scelta del testo di legge quello a firma dell'onorevole Isgrò ed altri, che è meglio articolato ed indica anche i mezzi di copertura della maggiore spesa.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**POLANO.** Poiché il 19 maggio ultimo scorso è stata sospesa la seduta su richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti, che aveva necessità di concordare col Ministero del tesoro l'eventuale copertura finanziaria, penso che, prima di iniziare la discussione generale, sarebbe opportuno conoscere a che punto si trova la soluzione di questo particolare problema. Ciò evidentemente contribuirà, in caso positivo, a snellire ed a facilitare la discussione su questo provvedimento. Se invece ci dovessero essere degli ostacoli logicamente la discussione dovrà essere più nutrita.

**VOLPE, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Nella seduta del 19 maggio 1961 di questa Commissione si è fatto presente da parte di qualche deputato che non ci sarebbe stato un onere per lo Stato. Desidero far presente che invece un onere esiste, in quanto per le elezioni politiche del 1958 sono stati effettuati dei treni speciali per il trasporto degli elettori provenienti dall'estero, e precisamente 62 treni straordinari, di cui 9 riservati agli emigrati provenienti dalla Svizzera ed i rimanenti per gli emigrati provenienti dalla Francia. Quindi, come si vede, un onere sicuramente c'è. Questo per puntualizzare il problema e per rispondere, se ricordo bene, all'onorevole Berlinguer, il quale in quella seduta faceva presente che non ci sarebbe stato alcun onere per lo Stato e che anzi ci sarebbe stato un guadagno in quanto le elezioni avrebbero costituito un incentivo a viaggiare.

In definitiva, la conclusione sarebbe questa: l'onere esiste. Ad ogni modo il Governo si rimette alla Commissione.

Condivido la proposta avanzata dall'onorevole Relatore di limitare il provvedimento alla sola Sardegna perché la ritengo giusta e logica. Infatti bisogna ricordare che si sta procedendo alla revisione organica dei provvedimenti relativi alle facilitazioni di viaggio da concedere agli elettori, sicché in quella sede si potrà tener conto di tutte le altre richieste.

**BERLINGUER.** A mio avviso si potrà facilmente trovare una soluzione, considerando anche che la Commissione del Bilancio si è rimessa completamente al nostro giudizio. Non è però ancora chiaro se veramente una riduzione dei prezzi dei viaggi, superiore a quella praticata sinora per i trasporti marittimi, potrà essere attuata. L'onorevole Sottosegretario Volpe ha sostenuto, e con lui molti componenti la Commissione, che dall'applicazione di questa legge non deriverà un onere finanziario, per la considerazione che gran parte degli elettori non viaggerebbe, se tale riduzione non fosse applicata. Da questi viaggiatori occasionali deriverebbe dunque un certo apporto di denaro al bilancio del Ministero dei trasporti.

Ritengo che il problema più importante sia ora quello di introdurre le facilitazioni, già concesse per le elezioni politiche, alle sole prossime contrattazioni elettorali in Sardegna: ciò per varie considerazioni. Anzitutto perché per ora non si prevedono altre elezioni; inoltre, parlando dei treni speciali che furono messi a disposizione del gran numero di elettori che dovevano raggiungere la sede elettorale, in occasione delle elezioni politiche, non si è tenuto presente che la Sardegna ha poco più di un milione di abitanti e la presente legge, che deve essere ancora esaminata dal Senato, è in ritardo rispetto alla data delle elezioni, fissata per il 18 giugno. Gli emigrati all'estero e nel territorio nazionale dovranno venire a conoscenza delle facilitazioni di viaggio in tempo utile, anche per accordarsi con i datori di lavoro circa la sospensione del rapporto di lavoro. Non occorreranno quindi treni speciali, perché una gran percentuale di elettori non sarà avvertita in tempo, a prescindere dal fatto che le facilitazioni non elimineranno completamente le spese di viaggio.

Desidererei che questa Commissione, come quella del Bilancio, desse parere favorevole sul principio, cioè che tutti gli elettori delle regioni a statuto speciale possano concorrere alle elezioni, fruendo delle facilitazioni di viaggio, salvo naturalmente inserire le relative spese nel prossimo bilancio, in occasione di quel riordinamento generale cui ha accennato il Sottosegretario onorevole Volpe.

La nostalgia della Sardegna è molto sentita, fa parte della tradizione del popolo sardo e spesso gli emigrati sono lontani dalle famiglie da tre o quattro anni. Cerchiamo di andare loro incontro, facilitando un loro breve ritorno.

Non ripeto le considerazioni di carattere politico, fatte non a vantaggio del nostro partito, ma nell'interesse generale. Torno da una serie di comizi che ho tenuto in Sardegna e posso affermare che la mancata applicazione di questa legge susciterebbe vivaci polemiche, che è meglio evitare; è preferibile, infatti, che la competizione elettorale si svolga solo sul piano programmatico.

Spero pertanto che la Commissione approvi questa proposta di legge; chiedo un giudizio di massima sul merito, o con l'approvazione di un apposito ordine del giorno, o con l'approvazione dell'articolo 1, che non è relativo alla copertura.

Aggiungo una considerazione di carattere formale; la proposta di legge presentata dall'onorevole Isgrò riguarda le elezioni regionali di tutte le regioni a statuto speciale, mentre un'altra proposta di legge si riferisce esclusivamente alle elezioni della Sardegna. Se si dovesse attendere ancora il parere, per estendere il provvedimento alle altre regioni, ritengo che sarebbe più opportuno, più razionale, più logico, assumere come testo base quello che si riferisce alla Sardegna, essendo stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna.

FRUNZIO, *Relatore*. Nel testo di tale proposta di legge manca la copertura.

BERLINGUER. Si potrebbe inserire la nuova copertura adesso, in sede di esame.

POLANO. A mio avviso le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato hanno contribuito a facilitare la discussione e a renderla estremamente breve. È infatti inutile attardarsi sulla questione se gli emigrati abbiano o no il diritto di votare e di fruire delle facilitazioni di viaggio per l'esercizio del loro diritto; è anche inutile riferirsi alle elezioni politiche del 1958, perché evidentemente quelle elezioni comportavano un afflusso di persone di gran lunga maggiore. Infatti se la presente legge comporterà un onere finanziario, questo sarà estremamente ridotto, e certo tale da non complicare il bilancio di questo Ministero.

Il Sottosegretario onorevole Volpe ha affermato che il Governo si rimette al giudizio della Commissione; noi prendiamo atto di tale dichiarazione. Adesso, dunque, è nel potere della Commissione il decidere, avendo già la Commissione del bilancio accordato parere favorevole.

Ritengo che non sorgeranno altre perplessità sull'opportunità di approvare questa proposta di legge.

Siamo favorevoli alla proposta di limitare il provvedimento alle elezioni della Sar-

degna; concordiamo inoltre con la proposta dell'onorevole Berlinguer di prendere come base il testo della proposta di legge presentato dal Consiglio regionale della Sardegna, introducendo opportune precisazioni per la copertura.

Lamentiamo solo la mancata estensione del provvedimento ai trasporti marittimi.

BERLINGUER. Si tratterebbe di tre servizi marittimi quotidiani.

POLANO. Le linee marittime sono infatti tre: Genova-Porto Torres; Olbia-Civitavecchia; Olbia-Cagliari. Anche le facilitazioni per i viaggi marittimi avrebbero potuto essere prese in considerazione, facendo fronte all'onere finanziario a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

BERLINGUER. Oppure a carico di quello del Ministero dell'interno.

POLANO. Insisto per l'allargamento in questo senso del provvedimento; ma certamente la questione più importante è quella relativa alle facilitazioni ferroviarie.

Concludendo auspico una sollecita approvazione della proposta di legge della regione sarda e mi permetto di raccomandare alla Presidenza l'immediato inoltrare al Senato.

PIRASTU. Non ho niente da obiettare a quanto hanno dichiarato poco fa gli altri colleghi; però vorrei sottolineare, in considerazione del fatto che le elezioni in Sardegna sono prossime, la necessità di accelerare al massimo l'iter di questo provvedimento al Senato.

BERLINGUER. Nulla vieta, infatti, che una simile necessità venga inserita nella relazione.

PIRASTU. Siamo già, infatti, al 24 maggio ed è bene tener presente che il Senato potrà prendere in considerazione questo provvedimento soltanto fra una settimana.

PRESIDENTE. Propongo di prendere a testo base la proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale sardo n. 2937, che, limitando il problema alle prossime elezioni sarde, mi sembra faciliti l'iter del provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

L'iter sarebbe inoltre facilitato qualora noi decidessimo di mantenere per i trasporti marittimi la riduzione del 50 per cento, soprattutto in considerazione del parere espresso

dalla Commissione bilancio che ha tralasciato l'aspetto relativo ai trasporti marittimi.

In altri termini, per evitare di trovarci di fronte a degli ostacoli di carattere formale, ritengo che sia meglio accontentarci della riduzione normale.

Pur riconoscendo che il problema ha un carattere generale, aspetto questo che potrebbe essere messo in rilievo attraverso l'approvazione di un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo, nel riordinare tutta la materia, ad estendere le riduzioni previste per le elezioni politiche anche a quelle relative alle Regioni a statuto speciale, mi permetto di proporre, si capisce fondendo le tre proposte di legge, di approvare la prima parte dell'articolo unico della proposta di legge del Consiglio regionale sardo, cioè quella che si riferisce alla estensione pura e semplice delle facilitazioni previste per le elezioni politiche, prendendo atto di quanto ha dichiarato nella precedente seduta l'onorevole Sottosegretario alla marina mercantile, cioè che è stata disposta già la riduzione del 50 per cento per i trasporti marittimi.

Si potrebbe poi votare quale emendamento aggiuntivo alla proposta di legge n. 2937, scelto come testo base, la prima parte dell'articolo 2 della proposta di legge Isgrò, la quale risolve il problema della copertura finanziaria distribuendola tra il Ministero dei trasporti e quello dell'interno, ed infine, sempre come emendamento alla proposta di legge n. 2937, votare l'articolo 3 della medesima proposta di legge con il quale si prescrive che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura della prima parte dell'articolo unico della proposta di iniziativa del Consiglio regionale sardo:

« A favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna sono estese le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Dovremmo porre in votazione, quindi, questa prima parte dell'articolo unico che diventerà articolo 1.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È necessario però introdurre in questo articolo la data precisa in cui si svolgeranno le elezioni sarde e precisamente quella del 18-19 giugno 1961.

ranno le elezioni sarde e precisamente quella del 18-19 giugno 1961.

PRESIDENTE. Dopo la richiesta dell'onorevole Sottosegretario, si ritiene più opportuno sostituire, con l'emendamento proposto dal Governo, all'articolo unico della proposta, di legge n. 2937 scelto come testo base, l'articolo 1 della proposta Isgrò, che recita testualmente:

« Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo Unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni regionali della Sardegna, che avranno luogo il 18-19 giugno 1961 ».

Pongo in votazione l'emendamento Isgrò all'articolo unico della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale sardo.

(È approvato).

Poiché il testo della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale sardo non fa cenno alcuno al problema della copertura finanziaria, penso che si possa prendere in esame, quale emendamento aggiuntivo, l'articolo 2 della proposta di legge Isgrò.

Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge Isgrò, quale emendamento aggiuntivo alla proposta di legge n. 2937:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È evidente che, il titolo del provvedimento dovrà essere quello della proposta di legge di iniziativa del Consiglio Regionale Sardo che recita testualmente: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Polano, Frunzio, Berlinguer, Colasanto, Pirastu, Lombardi Ruggero, Bogoni, Francavilla, Albizzati, Adamoli, Calvarresi, Concas, Di Paolantonio, Armani, Canestrari e Cappugi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione Trasporti della Camera, discutendo le proposte di legge nn. 2862, 2937, 2883 concernenti l'estensione delle facilitazioni di viaggio per le elezioni politiche alle elezioni delle Regioni autonome a statuto speciale, avendo approvato tale estensione per le elezioni regionali della Sardegna del 18-19 giugno 1961, fa voti ché tali facilitazioni di viaggio, in sede di riordinamento generale della materia, vengano estese per tutte le altre elezioni delle Regioni a statuto speciale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento, quale testo unificato delle tre proposte di legge nn. 2862, 2937, 2883, sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento ed all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E.U.R. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2969).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento ed all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E.U.R. ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La Commissione Bilancio ha dato parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PETRUCCI, *Relatore*. In base all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1959, n. 1147, il Ministero dei trasporti avrebbe dovuto provvedere, mediante licitazione privata, alla concessione di sola costruzione delle opere da eseguirsi. Ma l'esigenza di non danneggiare l'esercizio, pur nell'esecuzione dei lavori, fece ritenere la S.T.E.F.E.R. l'azienda più idonea a provvedere allo svolgimento dei lavori. Per l'appalto dei lavori tale società fece eseguire per suo conto una licitazione privata, che ha permesso di ridurre i prezzi fino al massimo possibile.

Poiché questi lavori, sempre secondo l'articolo 2 della suddetta legge, saranno pagati in base a certificati di collaudo, e tali collaudi dovranno essere controllati, non si corre alcun pericolo di pagare una somma maggiore di quella dovuta.

Si è però verificata una situazione diversa da quella prevista dalla legge n. 1147: l'Amministrazione si è trovata nell'alternativa di sospendere i lavori, paralizzando in conseguenza il traffico, o di apportare alcune modifiche alla legge. Ha scelto la seconda soluzione, sostituendo i primi due articoli della legge e lasciando immutato il terzo, relativo allo stanziamento della somma necessaria. Tale provvedimento è già stato esaminato e approvato senza modifiche dal Senato.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge, nella forma in cui è stato approvato dal Senato, ritenendo giusto che si giunga ad una rapida soluzione della questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. A mio avviso tale disegno di legge è necessario per sanare un vizio non di forma ma di sostanza, in quanto la legge 18 dicembre 1959, n. 1147, non è stata applicata per necessità: il ritardo dell'*iter* parlamentare e le urgenti esigenze del momento. Poiché il nostro gruppo diede voto favorevole alla legge precedente, non può ora esprimere voto contrario su questo disegno di legge. Raccomandiamo però che si evitino simili errori giuridici, perché non si possono fare leggi per riparare gli errori commessi con altre leggi.

Nonostante tale considerazione; dunque, il nostro voto sarà favorevole, sia per l'impellente necessità, sia perché è nostro desiderio favorire al massimo lo sviluppo della rete metropolitana; è infatti questa un'esigenza particolarmente sentita da coloro che, come noi, vivono nelle grandi città.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Gli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1959, n. 1147, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* È autorizzata la concessione alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente la ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.) di un concorso dello Stato fino all'importo massimo di lire 200 milioni per il completamento e l'ampliamento delle stazioni nella zona della E.U.R. ».

« Art. 2. Il pagamento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, potrà essere fatto a misura dell'esecuzione dei lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma stessa e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione finale dei lavori ».

Non essendo stati presentati emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Assistenza ai pensionati delle ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2970).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assistenza ai pensionati delle ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La Commissione del Bilancio ha dato parere favorevole.

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PETRUCCI, *Relatore*. Questo provvedimento merita tutto il nostro plauso; concedendo infatti un contributo straordinario, *una tantum*, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, si pone l'amministrazione nella condizione di provvedere alla gestione ed alla costruzione di case di riposo per i pensionati delle ferrovie dello Stato e per le vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provvisti di pensione di reversibilità.

Credo che, oltre ai dovuti elogi all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, niente si possa aggiungere.

Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Sono d'accordo che tale provvedimento sia da approvare. Desidero

solo esprimere il voto che lo stanziamento previsto sia sufficiente, e che la sua entità possa essere aumentata nei prossimi esercizi finanziari. Al riguardo presenterò un ordine del giorno.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonché per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di reversibilità.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'Azienda delle ferrovie dello Stato farà fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

È stato presentato dagli onorevoli Colasanto e Frunzio il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione (Trasporti), avendo approvato il disegno di legge n. 2970 fa voti che il Governo voglia aumentare congruamente il contributo per le case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge unificata:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Isgro ed altri, Berlinguer ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio Regionale della Sardegna » (*Urgenza*) (2937, 2862, 2883):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento e all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E.U.R. » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2969):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Assistenza ai pensionati delle ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2970):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albizzati, Adamoli, Anzilotti, Armani, Armato, Berlinguer, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calabrò, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Lombardi Ruggero, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Pirastu, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Romano Bartolomeo, Sammartino, Sinesio, Viale.

*È in congedo:*

Mello Grand.

**La seduta termina alle 10,55.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI